

Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

Decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura

(Del 10 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto gli articoli 31 *bis*, 32 e 64 *bis* della Costituzione,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio
1969 ¹⁾,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ L'impianto di nuovi vigneti fuori della zona viticola è vietato. Il divieto non concerne i proprietari né i conduttori di fondi non vignati, che ne mettano a vigneto una superficie non superiore ai quattrocento metri quadrati e solo per il proprio fabbisogno.

Nuove pian-
tagioni e
vitigni

² L'inclusione di parcelle in zona viticola è soggetta a un permesso della Divisione dell'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia pubblica, la quale decide dopo aver inteso il Cantone.

³ Per le parcelle classificate in zona viticola dal 1^o marzo 1959, la scelta dei vitigni è soggetta a un permesso rilasciato dalla Divisione federale dell'agricoltura, che decide dopo aver inteso il Cantone. Il permesso viene rilasciato solo per vitigni raccomandati, resistenti alla filloesra, stimati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale.

II. Contributi della Confederazione

Art. 2

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni una parte delle spese comprovate, da essi sostenute per la piantagione o la ricostituzione di vigneti con vitigni raccomandati resistenti alla fillossera, reputati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale, se questa piantagione o ricostituzione viene effettuata in zona viticola.

² Il contributo della Confederazione, calcolato in per cento dei contributi cantonali, secondo i capoversi 3 e 4, sarà del

- 50 per cento per Cantoni finanziariamente forti,
- 60 per cento per Cantoni finanziariamente medi,
- 70 per cento per Cantoni finanziariamente deboli.

³ L'ammontare ammesso per il calcolo dei contributi federali non eccederà:

Per parcelle	In caso di piantagione o di ricostituzione Fr. per m ²
a. con una pendenza non superiore al 15 per cento	0.50
b. con una pendenza fra il 15 e il 30 per cento	1.—
c. con una pendenza superiore al 30 per cento	2.50
d. su terrazzi propriamente detti	2.50

⁴ Se la piantagione o la ricostituzione ai sensi del capoverso 1 viene combinata con una rilottizzazione o un raggruppamento, o ancora con l'esecuzione comune di altri lavori di coltivazione, l'ammontare ammissibile viene portato al massimo a:

Per parcelle	Fr. per m ²
a. con una pendenza non superiore al 30 per cento	1.50
b. con una pendenza superiore al 30 per cento e su terrazzi propriamente detti	3.75

⁵ Le parcelle piantate o ricostituite con l'aiuto della Confederazione devono, salvo casi di forza maggiore, esser mantenute a vigna durante un periodo di almeno 15 anni fissato dal Cantone. Se il proprietario o il conduttore non ottemperano a quest'obbligo, il Cantone è tenuto a rimborsare il contributo federale.

III. Altre disposizioni

Art. 3

Ciascuno è tenuto a presentare agli organi federali e cantonali di controllo i documenti giustificativi nonché a concedere loro libero accesso su tutti i fondi viticoli. Le polizie cantonali e locali devono assecondare i controllori nel loro compito.

Accesso
ai fondi

Art. 4

¹ Il Consiglio federale può assoggettare ad altre condizioni od oneri il versamento dei contributi previsti dal presente decreto.

Condizioni
e oneri

² Finché un Cantone disattende, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal presente decreto, i contributi previsti dall'articolo 2 non gli saranno versati.

Art. 5

Le spese derivanti dal presente decreto vengono coperte per mezzo della provvigione del fondo vinicolo istituito in virtù dell'articolo 46 della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951¹⁾.

Copertura
delle spese

Art. 6

¹ Gli articoli 102 capoverso 3, 103 e 104 della legge federale sull'agricoltura sono applicabili per analogia al pagamento dei contributi federali.

Pagamento
e restituzione
dei contributi

² Contributi federali ingiustamente riscossi devono venir restituiti indipendentemente dall'applicazione di disposizioni penali.

Art. 7

Le viti piantate in spregio alle disposizioni dell'articolo 1 devono venir estirpate dal proprietario della parcella o, a seconda dei casi, dal conduttore, entro dodici mesi a partire dalla intimazione dell'autorità cantonale competente, salva restando l'applicazione delle disposizioni penali previste dall'articolo 8. Tale termine non viene interrotto da una richiesta di classificazione in zona viticola. Scaduto il termine, l'autorità cantonale farà procedere all'estirpazione, a spese del contravventore.

Obbligo di
estirpazione

¹⁾ RU 1953 1133

Art. 8

Disposizioni
penali

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, pianta delle viti contravvenendo alle disposizioni del presente decreto, è punito con una multa di almeno 20 centesimi e di al massimo 1 franco per m², se la piantagione si trova in zona viticola; di 2 franchi al minimo e 5 al massimo, per m², se la piantagione si trova al di fuori della zona viticola. Tuttavia la competente autorità cantonale può ridurre la multa se il contravventore ottempera all'obbligo di estirpazione nel termine prescritto.

² Chiunque intenzionalmente rifiuta di presentare i documenti giustificativi o nega il libero accesso ai fondi di natura viticola,

chiunque, in una domanda di sussidio, dà intenzionalmente indicazioni false o fallaci,

chiunque intenzionalmente contravviene alle disposizioni esecutive del presente decreto,

è punito con una multa di 1000 franchi al massimo se non si tratta di più grave infrazione. Se il contravventore ha agito per negligenza, la multa ammonta al massimo a 300 franchi.

³ Il perseguimento penale si prescrive in cinque anni.

IV. Disposizioni esecutive e finali

Art. 9

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, nella misura in cui essa non incomba ai Cantoni o non si trovi già disciplinata. Le disposizioni d'esecuzione che devono esser prese dai Cantoni vanno sottoposte all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 10

Entrata in
vigore

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1^o gennaio 1970 con validità sino al 31 dicembre 1979.

² L'applicazione dell'articolo 45 della legge federale del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura è sospesa per la durata del presente decreto.

³ Le disposizioni del decreto federale del 6 giugno 1958 ¹⁾ istitutivo di misure temporanee in favore della viticoltura re-

¹⁾ RU 1959 149, 1968 179

stano applicabili a tutti i fatti accaduti durante la sua validità. Il presente decreto è nondimeno applicabile se risulta maggiormente favorevole all'interessato.

Art. 11

Il presente decreto va pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali: Pubblicazione

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *17 ottobre 1969*

Termine d'opposizione: *15 gennaio 1970*

**Decreto federale
concernente l'acquisto d'immobili in Monbijoustrasse 47,
49 e 51 a Berna**

(Del 30 settembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito di fr. 7 355 000 per l'acquisto degli immobili in Monbijoustrasse 47, 49 e 51, a Berna, numeri di mappale 668, 669 e 670 III circondario.

Art. 2

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1969.

Il vicepres.: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 30 settembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹⁾ FF 1969 I 198 (sunto)

Decreto federale concernente costruzioni militari e acquisto di terreni

(Del 7 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i progetti di costruzione, l'acquisto di terreni e la domanda relativa a un credito integrativo, esposti nel messaggio del 26 febbraio 1969.

² All'uopo vengono stanziati i seguenti crediti globali:

	Fr.
a. Progetti di costruzione secondo l'elenco I	138 240 000
b. Acquisto di terreni secondo l'elenco II	13 950 000
c. Credito integrativo secondo l'elenco III	150 000

Art. 2

¹ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione del programma di costruzione. Nel limite dei crediti globali, di cui all'articolo 1 lettere a e b, può procedere a trasferimenti di lieve entità tra le diverse voci.

² I crediti annualmente necessari vanno iscritti nel preventivo.

Art. 3

Il presente decreto è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**
Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 217 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente l'acquisto di materiale da guerra
(programma d'armamento 1969)**

(Del 7 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il programma d'acquisto di materiale da guerra (programma d'armamento 1969), esposto nel messaggio del 26 febbraio 1969, è approvato.

² È aperto un credito globale di fr. 491 800 000 per gli acquisti elencati nell'appendice.

Art. 2

¹ I crediti annualmente necessari vanno iscritti nel preventivo.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di acquisto. Nel limite del credito globale, può procedere a trasferimenti di lieve entità tra le diverse voci.

Art. 3

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 221 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente lo stanziamento di alcuni crediti d'opera
per edifici delle PTT e di un credito globale per acquisti
urgenti d'aree fabbricabili**

(Del 6 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

Sono stanziati i seguenti crediti per edifici delle PTT e per l'acquisto di immobili:

	Fr.
1. Autorimessa delle poste, telefoni e telegrafi al Crêt-du-Loche	3 711 000.—
2. Edificio dei telefoni in Dübendorf	2 401 000.—
3. Edificio dei telefoni in Lucerna-Würzenbach	1 363 000.—
4. Ufficio postale di Oberentfelden (condominio)	1 528 000.—
5. Ufficio dei telefoni in Olten-Bannfeld	1 335 000.—
6. Edificio dei telefoni a Stans (ampliamento)	1 165 000.—
7. Acquisto di un immobile in Thun	5 360 000.—
8. Acquisto di un immobile a Vernier-Avanchet	2 650 000.—

Art. 2

¹ È stanziato un credito globale di 15 milioni di franchi per acquisti urgenti di terreno e immobili.

² Detto credito è a disposizione del Consiglio federale.

³ I Consigli legislativi vanno informati circa l'uso di detto credito per il tramite degli abituali messaggi concernenti lo stanziamento di crediti d'opera.

¹⁾ FF 1969 I 223 (sunto)

Art. 3

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 6 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale concernente un credito per l'ingrandimento dell'edificio delle telecomunicazioni sul Säntis

(Del 6 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito di fr. 18 550 000 per l'ampliamento dell'edificio delle telecomunicazioni sul Säntis.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1^o ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 6 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹⁾ FF 1969 I 766 (sunto)

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Lucerna

(Del 9 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,

visto il esmsaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1969 ¹⁾,

considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale al nuovo paragrafo 72 capoversi 1 a 4 della Costituzione del Cantone di Lucerna, accettato nella votazione popolare del 4 maggio 1969.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

¹⁾ FF 1969 II 49 (sunto)

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 9 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Cantone di Soletta**

(Del 9 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 agosto 1969 ¹⁾,
considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla
contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 18 e 80 ^{bis} della
Costituzione del Cantone di Soletta, accettati nella votazione popolare del
10 giugno 1969.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

¹⁾ FF 1969 II 317 (sunto)

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 9 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 10 ottobre 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.10.1969
Date	
Data	
Seite	457-473
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 659

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.